

Un nuovo obbligo per alcuni importatori: il regolamento EUDR

In vigore dal 30 giugno 2023, il nuovo Regolamento EUDR (Reg. UE 2023/1115) obbligherà gli importatori di alcuni prodotti ad allegare una dichiarazione di origine dei prodotti.

Ma vediamo più nel dettaglio di cosa si tratta. EUDR è la sigla per *European Deforestation-free Products Regulation*, e ha lo scopo di contrastare la deforestazione a livello globale. Infatti, i vertici politici dell'Unione hanno ritenuto essenziale spingere i paesi fuori dall'UE a contrastare la deforestazione, ancor più rigorosamente di quanto portato avanti con i precedenti Reg. CE 2173/2005 e Reg. UE 995/2010, rispettivamente in merito alle licenze FLEGT e agli obblighi per gli operatori che commercializzano legno e derivati.

Nonostante l'EUDR sia un regolamento dell'Unione Europea, le sue conseguenze si estendono a livello mondiale. Le imprese che vendono o esportano prodotti pertinenti nel o dall'Unione Europea sono tenute a svolgere un'analisi di accuratezza per assicurarsi che i prodotti non derivino da aree che sono state deforestate o degradate dopo il 31 dicembre 2020. Inoltre, le imprese devono assicurarsi che tali prodotti rispettino le leggi del paese di origine, inclusi i diritti umani e i diritti delle comunità indigene coinvolte.

Nel presente regolamento, sono soggetti agli obblighi gli operatori che importano nell'Unione i seguenti sette prodotti:

- Bovini
- Cacao
- Caffè
- Palma da olio
- Gomma
- Soia
- Legno

L'elenco completo dei codici doganali coinvolti si può trovare in allegato al Regolamento.

In aggiunta, non si fa riferimento ai soli prodotti, ma anche le materie prime interessate alla loro produzione (in pratica, i mangimi per i bovini). Affinchè tali prodotti siano importabili in UE, devono soddisfare i seguenti requisiti:

- Hanno causato deforestazione zero, ossia sono stati prodotti (anche indirettamente) su terreni oggetto di deforestazione dopo il 31 dicembre 2020;
- Sono prodotti nel rispetto della legislazione del paese di produzione;
- Sono accompagnati da una dichiarazione di dovuta diligenza (due diligence), che illustreremo di seguito.

La dovuta diligenza è un documento senza il quale non è possibile importare la merce in UE. E' composto da tre parti fondamentali:

- Un insieme delle informazioni obbligatorie, tra cui spicca la “geolocalizzazione di tutti gli appezzamenti nei quali sono state prodotte le materie prime” e il “nome [...] presso cui l’operatore si sia rifornito dei prodotti interessati.
- Una valutazione del rischio, sulla base delle informazioni raccolte, che stabilisca la sussistenza o meno del rischio che i prodotti siano non conformi;
- Una lista delle misure di attenuazione del rischio riscontrato nel punto precedente.

Nel caso in cui si riscontri una non conformità al regolamento, le autorità competenti possono procedere con sanzioni, quali misure pecuniarie, sequestro della merce, confisca dei proventi ottenuti, divieto temporaneo di immettere sul mercato oppure esclusione temporanei da finanziamenti pubblici, sovvenzioni o concessioni. In ogni caso, è richiesto all’operatore o al commerciante di attuare azioni correttive, al fine di evitare un nuovo verificarsi di una nuova importazione non conforme.

A seguito di difficoltà date dalla complessità delle catene di fornitura coinvolte a livello globale, il consiglio e il parlamento europeo hanno approvato il rinvio di un anno dell’applicazione del regolamento EUDR. Dal 14 novembre 2024 le nuove scadenze sono:

- grandi aziende: obblighi a partire dal 30 dicembre 2025.
- micro e piccole imprese: obblighi a partire dal 30 giugno 2026.

Inoltre, il parlamento ha approvato un emendamento per i paesi a “nessun rischio deforestazione”, che saranno soggetti a requisiti meno stringenti rispetto a quelli previsti nelle altre categorie. Tali paesi sono quelli con una superficie forestale stabile o in aumento.

Se la tua azienda tratta prodotti rientranti sotto il Regolamento EUDR, SEA Consulenze e Servizi ti può supportare nel rispetto di questo obbligo normativo. In collaborazione con uno studio doganale, SEA ti offre il seguente servizio, per tutti i prodotti sottoposti ad EUDR ad eccezione della carne bovina:

- Assistenza all’azienda in tutte le fasi di redazione dei documenti necessari:
 - Indicazioni sulla raccolta di informazioni (da remoto);
 - Valutazione della conformità alla legislazione del paese di produzione (da remoto);
 - Valutazione dei rischi delle merci importate;
 - Proposta di soluzioni per la mitigazione dei rischi.
- Consulenza per l’aggiornamento ai cambiamenti normativi introdotti;
- Effettuazione di audit da remoto con i produttori;
- Servizio di formazione, anche personalizzato, per la conformità all’EUDR;
- Costruzione e implementazione di un sistema di gestione ad hoc per la normativa EUDR.

Se sei interessato ad uno o più di questi aspetti, non esitare a contattarci per qualsiasi chiarimento.

Erica Ambrosi (erica.ambrosi@seaconsulenze.it)

Matteo Buffa (matteo.buffa@seaconsulenze.it)

Mattia Scottini (mattia.scottini@seaconsulenze.it)